

Agevolazioni nella forma
di aiuti rimborsabili a
favore delle P.M.I.
industriali localizzate in
aree phasing out

Decreto Dirigenziale
Regione Toscana
n. 2141 del 20/04/2005



Allegato A)

Premesse

Con decisione della Commissione Europea n. 3508 del 13 settembre 2004, di cui la giunta regionale ha preso atto con delibera n. 955 del 27 settembre 2004, all'interno della Misura 1.1 del Docup Ob. 2 Regione Toscana è stata prevista l'Azione 1.1.1 "Agevolazioni nella forma di contributi in c/interesse, in c/capitale e di aiuto rimborsabile".

L'amministrazione regionale per l'attivazione dell'Azione 1.1.1 si avvale della disciplina di cui al Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10/33 del 13/01/2001, come modificato, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.C.E. L 63/22 del 28/02/2004.

Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese industriali, come definite dall'Allegato I del Reg. (CE) n. 364/2004, che effettuino investimenti nelle aree phasing out della Regione Toscana, il cui elenco è disponibile nel sito www.docup.toscana.it, e regolarmente censite presso la CCIAA, che esercitano un'attività economica, identificata come prevalente, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", nelle seguenti sezioni:

- Sezione D (Attività manifatturiere), con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99);
 - Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali), limitatamente alle Divisioni 72 e 73.
- Non sono ammessi i consorzi di imprese.

Iniziative agevolabili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento relativi a:

- 1) "immobilizzazioni materiali", ovvero un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di una nuova azienda, all'ampliamento di un'azienda esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di un'azienda esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento.
- 2) "immobilizzazione immateriali", ovvero un investimento in trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate;
- 3) consulenze ed altri servizi ed attività.

Il programma di investimento deve essere esecutivo, in base ai criteri di cui all'allegato 1, alla data di presentazione della domanda di erogazione e deve essere realizzato entro il 18° mese dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il costo totale del progetto agevolabile non può essere inferiore a 50.000,00 euro e superiore a 500.000,00 euro.

Tipologia di investimenti e spese ammissibili

A) Immobilizzazioni materiali:

- edifici, già costruiti o di nuova costruzione
- macchinari
- attrezzature
- opere murarie e assimilate necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati.

L'acquisto di beni immobili (edifici già costruiti) costituisce una spesa ammissibile, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza di un certificato, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale;
- l'immobile non deve aver fruito di un contributo nazionale o comunitario nel corso dei dieci anni precedenti la data di stipula del contratto di acquisto.

E' ammissibile l'acquisto o la costruzione di edifici appartenenti esclusivamente alle categorie catastali A/10 e D/1.

Le altre immobilizzazioni materiali in agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, e funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logica dell'unità produttiva situata nelle aree phasing out del territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri.

Non sono ammissibili gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile.

B) Immobilizzazioni immateriali:

- brevetti,
- licenze,
- know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

C) Consulenze ed altri servizi ed attività, fino al 20% del costo del programma di investimento ammesso.

I servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

A titolo esemplificativo, sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di consulenza per check-up della struttura aziendale o per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi;
- b) spese di consulenza per la certificazione EMAS, per la certificazione ISO 14000, per la certificazione sociale SA 8000, per la certificazione ISO 9000, per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e per la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia;
- c) spese di consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati;
- d) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

Nel caso di spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui, in particolare, ai precedenti punti d) ed e), non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie. Pertanto, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari (“sovraccosti”) necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

f) spese di consulenza per l’ottenimento di brevetti.

Oltre alle consulenze, sono ammissibili le spese relative alla partecipazione a fiere ed esposizioni. In tal caso, sono ammissibili i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Non sono ammessi gli aiuti ad attività connesse all’esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione e gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Per tutte le tipologie di investimenti, sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto o, in mancanza, di emissione della fattura.

E’ sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. Non sono ammessi alle agevolazioni i lavori in economia.

Misura dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 60% dei costi riconosciuti ammissibili, elevabile al 65% nel caso in cui il programma di investimenti comprenda le spese di certificazione di cui al punto b) del paragrafo C “Consulenza ed altri servizi ed attività”.

Il valore nominale dell’aiuto rimborsabile concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento ministeriale per il settore, vigente alla data di ammissione del progetto.

Nel caso degli investimenti materiali ed immateriali, l’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese. Per le aree in deroga ex art. 87.3.c) del Trattato, l’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 18% per le piccole imprese ed il 14% per le medie imprese.

Nel caso delle consulenze ed altri servizi ed attività, l’ammontare lordo dell’aiuto non può superare il 50% dei costi dei servizi stessi.

Qualora un progetto comprenda sia investimenti materiali ed immateriali che consulenze, l’intensità consentita dell’aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

La durata del piano di rientro è prevista in un massimo di sei anni. Il rimborso dell’aiuto è previsto a rate semestrali posticipate costanti con due semestralità di preammortamento aggiuntive al piano di rientro sopra indicato.

Divieto di cumulo

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche.

Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione, redatte sull'apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet www.fiditoscana.it, o in conformità allo stesso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza), a Fidi Toscana S.p.A. a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURT fino al 15 giugno 2005.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alle richieste devono essere allegati, a pena di esclusione:

- ◆ per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato degli esercizi 2002 e 2003 e copia del bilancio ufficiale o provvisorio al 31/12/2004.
- ◆ per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa delle ultime due dichiarazioni dei redditi;
- ◆ per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: situazione economica e patrimoniale di periodo;
- ◆ conto economico previsionale al primo e secondo anno successivo all'ultimazione del programma di investimento;
- ◆ certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema predisposto da Fiditoscana S.p.A. e disponibile sul sito www.fiditoscana.it, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga:

- dichiarazione di possesso dei requisiti di piccola e media impresa;
- dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ISTAT di attività economica;
- dichiarazione di avere/non avere richiesto/ottenuto altre agevolazioni pubbliche per lo stesso progetto;
- dichiarazione di essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- dichiarazione di impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- dichiarazione di non aver procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ◆ la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Istruttoria delle operazioni agevolabili

All'attività istruttoria delle domande provvede Fidi Toscana S.p.A., che opera sulla base di quanto disposto dal presente atto.

L'attività istruttoria è tesa a verificare:

- a) la documentazione presentata dai proponenti; la sussistenza dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- b) la validità economica e finanziaria del programma di investimento e la congruità delle spese previste;
- c) la capacità di rimborso dell'aiuto.

Formazione graduatoria e ammissione

Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità per la formazione di una graduatoria, sulla base dei punteggi dichiarati nell'istanza autocertificata secondo l'Allegato n. 3 dell'Allegato A approvato con delibera di Giunta regionale n. 469/05.

La graduatoria delle domande sarà redatta entro i tre mesi successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, sulla base della miglior posizione assunta dai programmi di investimento nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente dalla prima fino all'esaurimento della disponibilità del fondo di rotazione. Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per programmi di investimento con identica e utile collocazione in graduatoria, si procede all'assegnazione di tali residue risorse riconoscendo priorità ai programmi di investimento che, a parità di punteggio, presentino un maggiore importo degli investimenti considerati ammissibili a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore e, in subordine, farà fede la data e l'ora di spedizione risultante dal timbro postale.

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per rinunce o revoche a valere sulle Azioni della Misura 1.1 del Docup Ob. 2 Regione Toscana anni 2000-2006 saranno riattribuite al presente fondo.

L'agevolazione sarà concessa ai programmi di investimento ritenuti ammissibili con decreto del dirigente del Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Fidi Toscana S.p.A. comunicherà in forma scritta alle imprese l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 20 giorni lavorativi dalla data del provvedimento della Regione Toscana.

Realizzazione degli investimenti

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro il 18° mese dalla data di presentazione della richiesta di ammissione.

In base alla natura dei beni, si considerano realizzati:

- a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.

Il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA.

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

Modalità di erogazione

La concessione del finanziamento a tasso zero avverrà con scrittura privata da stipulare entro 60 giorni dalla data di emissione dell'atto di concessione.

L'erogazione può avvenire con le seguenti modalità:

A)- richiesta erogazione del 100% del finanziamento a titolo di anticipo corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazioni e dimostrazioni del perfezionamento dei requisiti di esecutività del programma di investimento previste nell'allegato 1);
- b) dichiarazione del proponente in materia ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato 2);
- c) L'erogazione a titolo di anticipo è subordinata alla presentazione di fidejussione rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'anticipo concesso, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data della rendicontazione finale dell'investimento.

Entro due mesi dalla completa realizzazione del progetto i beneficiari dell'agevolazione devono presentare inoltre la seguente documentazione:

- ◆ dichiarazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente a quanto dichiarato nella domanda di ammissione, corredata da una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata nelle forme di legge;
- ◆ Giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredata della relativa dimostrazione dei pagamenti.

Qualora l'investimento sia completamente realizzato precedentemente il termine ultimo dei 18 mesi può essere autorizzato lo svincolo della fidejussione previa verifica della documentazione finale di spesa.

B) - Dietro richiesta dell'impresa può essere erogato a titolo di acconto il 50% del finanziamento concesso dietro rendicontazione di spesa pari almeno al 50% dell'investimento totale ammesso.

La richiesta di erogazione a titolo di acconto limitatamente al 50% del finanziamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione del proponente in materia ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato 2);
- b) giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredata della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione nella misura non inferiore al 50% dell'investimento ammesso;

Il restante 50% verrà erogato secondo le modalità previste al successivo punto C) a rendicontazione finale dell'investimento.

Qualora l'impresa entro il termine ultimo non realizzi l'investimento oggetto di finanziamento ed entro due mesi non rendiconti le spese sostenute l'erogazione del finanziamento ricevuto a titolo di acconto, dovrà essere restituita in un'unica soluzione.

C) - richiesta erogazione del 100% del finanziamento a saldo con rendicontazione finale dell'investimento corredata dalla seguente documentazione da inoltrare entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, pena la decadenza dal beneficio:

- a) dichiarazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente a quanto dichiarato nella domanda di ammissione, corredata da una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata nelle forme di legge;
- b) dichiarazione del proponente in materia ambientale secondo lo schema riportato nell'allegato 2);
- c) Giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredata della relativa dimostrazione dei pagamenti.

Obblighi dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. Gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso, salvo quanto previsto dai successivi punti 4 e 7.
2. I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata fino al completamento del rimborso
4. I beneficiari devono realizzare l'intervento, entro il 18° mese dalla data di presentazione della richiesta di ammissione, conformemente agli obiettivi contenuti nel programma di investimento presentato. I beneficiari sono tenuti a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione a Fidi Toscana S.p.A. nel caso di variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi.
5. Le imprese sono tenute a dimostrare, in occasione della rendicontazione finale, il conseguimento degli obiettivi indicati in domanda;
6. I beneficiari devono trasmettere a Fidi Toscana S.p.A., entro due mesi dall'ultimazione del programma di investimento, la documentazione finale dell'investimento corredata dalle certificazioni e dichiarazioni richieste per la rendicontazione finale.
7. Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente a Fidi Toscana S.p.A. eventuali modifiche sostanziali alla realizzazione dei programmi di investimento agevolati o rinunce ai contributi concessi, così come le variazioni relative alla proprietà delle imprese stesse. Fidi Toscana S.p.A. trasmette alla Regione Toscana tali variazioni per gli atti di competenza.
8. Eventuali proroghe ai termini indicati per la realizzazione dei programmi di investimento e per la rendicontazione possono essere concesse dalla Regione Toscana dietro istanza motivata del beneficiario inviata a Fidi Toscana S.p.A., che provvederà a trasmettere la documentazione relativa alla Regione Toscana per gli atti di competenza.
9. Le imprese devono rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per la pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, Fidi Toscana S.p.A. effettua controlli documentali e presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse. I controlli in loco sono effettuati annualmente su un campione pari ad almeno il 10% delle imprese agevolate.

Rimborso dell'aiuto

Nella fase di gestione del piano di rientro il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano stesso o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento senza rimodulazione del piano.

A) Rimodulazione del piano di rientro:

E' possibile procedere alla rimodulazione del piano di rientro alle seguenti condizioni:

1. Il debitore deve presentare istanza di rimodulazione almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento spontaneo, allegando alla domanda la documentazione idonea a dimostrare la propria temporanea difficoltà finanziaria.

Fidi Toscana S.p.A. può autorizzare la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro.

2. La rimodulazione, ammessa esclusivamente per importi superiori a €5.000,00, viene disposta da Fidi Toscana S.p.A. entro i seguenti limiti finanziari:

a) da € 5.000,00 a € 25.000,00 possono essere concessi ulteriori 18 mesi rispetto al piano di rientro originario;

b) oltre € 25.000,00 possono essere concessi ulteriori 36 mesi rispetto al piano di rientro originario;

3. Sul beneficio concesso (importo e durata) saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in essere alla data di concessione del beneficio e con decorrenza dalla data medesima.

4. L'impresa dovrà presentare una garanzia fideiussoria di importo pari al 50% del debito totale a beneficio della Regione Toscana, con una durata non inferiore ai sei mesi successivi alla scadenza del beneficio concesso e rilasciata da una banca, una compagnia assicurativa, da un intermediario finanziario iscritto all'elenco di cui all'art. 107 o all'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.) e autorizzato da specifico Decreto Ministeriale.

La parte eccedente il 50% coperto da garanzia fideiussoria verrà iscritta a ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 – Ordinamento contabile della Regione Toscana".

B) Differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento senza rimodulazione:

E' possibile procedere alla sospensione del pagamento di un massimo di due rate senza rimodulare il piano di rientro alle seguenti condizioni:

1. Il debitore deve presentare istanza di differimento del pagamento delle rate almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento spontaneo, allegando alla domanda la documentazione idonea a dimostrare la propria temporanea difficoltà finanziaria. Fidi Toscana S.p.A. può autorizzare la concessione del beneficio della sospensione del pagamento di un massimo di due rate.

2. Il differimento del pagamento delle rate non può superare i 12 mesi e si sovrappone ai pagamenti previsti dal piano di ammortamento originario.

3. Sul beneficio concesso (importo e durata) saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in essere alla data di concessione del beneficio e con decorrenza dalla data medesima.

5. Non è richiesta garanzia fideiussoria.

C) Disposizioni generali

Il differimento di cui al punto B è alternativo alla rimodulazione di cui al punto A ed entrambi i benefici possono essere richiesti una sola volta per ciascun piano di rientro.

Il mancato pagamento di una rata del piano di rientro rimodulato o di una rata differita comporta l'immediata revoca dell'aiuto concesso.

Alla revoca disposta nel caso di mancato pagamento di rate differite o di un piano rimodulato di cui ai paragrafi precedenti la Regione Toscana applica il Decreto del Presidente della Giunta regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 – Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Revoca dei contributi

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

a) nel caso di rinuncia del beneficiario;

b) nel caso di mancato pagamento di rate differite o di un piano rimodulato, di cui al paragrafo precedente;

c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

d) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;

e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

f) nel caso in cui il beneficiario non realizzi interamente l'investimento ammesso all'agevolazione nei tempi previsti, al fine di garantire che l'aiuto non ecceda il massimale consentito e che il finanziamento rispetti il vincolo del 75% della spesa ammessa.

Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti, provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, comprensivi degli interessi calcolati al TUS vigente alla data di erogazione dell'agevolazione e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), e) ed f), il debitore ha facoltà di presentare istanza di rateizzazione del debito ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Nei casi sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a due volte l'importo del complessivo contributo indebitamente fruito, salvo eventuali responsabilità penali.

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dell'impresa a Fidi Toscana S.p.A.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data della domanda di erogazione del contributo.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla D.G. dello Sviluppo Economico, Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese, Via di Novoli, 26, 50127 Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste a Fidi Toscana S.p.A. – Piazza della Repubblica, 6, 50123 Firenze (tel. 055 23841 – e-mail: g.gori@fiditoscana.it) e alla Regione Toscana – Via di Novoli, 26, 50127 Firenze (e-mail: agevolazioni-impres@regione.toscana.it).

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Artigianato e Politiche di sostegno alle imprese della D.G. dello Sviluppo Economico dr. Alessandro Compagnino.

Trattamento dati personali

Ai sensi della legge 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento: Gabriella Gori presso Fidi toscana S.p.A.

Allegato n. 1 dell'Allegato A)

Criteria di esecutività del progetto

Agli effetti del presente regolamento, il progetto si considera esecutivo, secondo le varie tipologie di investimento, con i seguenti requisiti che devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di erogazione:

- a) **costruzione di immobile:** quando viene dimostrata la disponibilità dell'area e il possesso di concessione edilizia;
- b) **acquisto di edificio:** quando viene dimostrata la destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e viene presentato il preliminare di acquisto;
- c) **ampliamento o ristrutturazione di immobile:** quando si verificano le condizioni previste, secondo i casi, ai punti a) e b);
- d) **acquisto di beni mobili:** quando i beni oggetto dell'investimento sono stati ordinati;
- g) **realizzazione di impianti non soggetti a concessione edilizia e/o consulenze:** quando i lavori e/o i servizi sono stati commissionati.

Eventuali deroghe possono essere richieste con istanza motivata contestualmente alla domanda dell'aiuto e devono essere approvate dalla Regione Toscana.

Allegato n. 2 dell'Allegato A)

DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE

(a firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di legale
rappresentante dell'impresa _____
con sede in _____ via _____
in merito alla domanda di agevolazioni finanziarie riferita all'azione 1.1.1 del Docup
Ob. 2 anni 2000-2006 Regione Toscana "Agevolazioni nella forma di contributi in
c/interesse, in c/capitale e di aiuto rimborsabile" (e relative disposizioni attuative),
presentata a Fidi Toscana S.p.A. in data _____
e relativa al progetto da realizzare nel Comune di _____
(Prov. di _____),

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il contributo previsto dall'Azione 1.1.1 del Docup è oggetto di cofinanziamento ad opera della CE, a titolo dei fondi strutturali e pertanto soggetto alle previsioni di cui al Reg. CE 1260/99 e relative modalità di applicazione;
- che il progetto presentato rispetta la legislazione ambientale vigente.

DICHIARA INOLTRE

(barrare la casella che corrisponde alla dichiarazione da effettuare)

- ◆ che la società è a titolarità femminile;
- ◆ che il progetto presentato realizza una maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa con riduzione delle pressioni ambientali ed il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ecc. (vedere l'allegato schema di rilevazione delle componenti ambientali);
- ◆ che il progetto presentato prevede che l'impresa aderirà ad una procedura di certificazione ambientale ISO-14001 e/o adesione al sistema comunitario di Ecogestione e audit (EMAS) e/o etica sociale (SA 8000) e/o di certificazione ambientale di prodotto (Ecolabel) .

Timbro e firma

SCHEMA DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Elemento di rilevazione	Si	No
Performance ambientali del progetto:		
a) è prevista la riduzione dell'inquinamento dell'aria		
b) è prevista la riduzione dell'inquinamento dell'acqua		
c) è prevista la riduzione del degrado dell'ambiente marino costiero e dell'erosione costiera		
d) è prevista la riduzione del degrado del suolo		
e) è previsto un uso sostenibile delle risorse		
f) è prevista la tutela e la valorizzazione delle biodiversità e delle aree protette		
g) è prevista la riduzione del degrado della qualità ambientale urbana		
h) è previsto un miglioramento della gestione dei rifiuti		
i) è prevista la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico		
l) è prevista la riduzione del rischio tecnologico e da agenti fisici, il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro		

Allegato n. 3 dell'Allegato A)

Saranno considerati prioritari, con l'assegnazione del relativo punteggio, i programmi di investimento che soddisfino i seguenti criteri approvati con delibera di Giunta regionale n. 469/05:

Criterio		Punteggio
1.	Programma di investimento realizzato nell'ambito di processi di integrazione aziendale (fusioni anche per incorporazione, acquisto di impresa o di ramo di impresa).	Due
2.	Innovatività e carattere integrato del programma di investimento: le immobilizzazioni immateriali ammontano ad almeno il 25% del costo del programma di investimento e sono finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti/processi.	Due
3.	Programma di investimento presentato per la costituzione di nuova impresa: atto costitutivo e iscrizione camerale successiva al 1° gennaio dell'anno solare di presentazione della domanda.	Due
4.	Programma di investimento presentato da imprese che operano nei settori di attività economica individuati dai progetti integrati regionali moda e componentistica autoveicoli e motocicli (2, 3, e 4 ruote).	Uno
5.	Programma di investimento per la rilocalizzazione, realizzazione di nuovo insediamento, ammodernamento o potenziamento di attività in area industriale di iniziativa pubblica o associazionismo.	Uno
6.	Avvio di nuova unità produttiva, con esclusione delle nuove operazioni di mera rilocalizzazione all'interno del territorio regionale, ma inclusa la rilocalizzazione in area industriale o artigianale di iniziativa pubblica o di associazionismo.	Uno
7.	Programma di investimento che prevede anche la certificazione EMAS, la certificazione ISO 14000, la certificazione sociale SA 8000, la certificazione ISO 9000, la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia.	Uno
8.	Miglioramento del livello di salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.	Uno

Il mancato rispetto delle previsioni comporta la perdita del diritto e la revoca dell'aiuto. La valutazione dei criteri è effettuata sulla base di una formale istanza di attestazione del possesso dei requisiti da allegare alla domanda.